



CITTA' DI CANELLI
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 162/2024

OGGETTO: P.I.A.O. 2024/2026. Aggiornamento programma triennale del fabbisogno del personale

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **18:10** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
GIOVINE ROBERTA ROSA	Si	QUAGLIA MARINELLA	No
STROPPIANA MAURO	Si	RICCABONE CLAUDIO	Si
BOTTERO PAOLA	Si	TOSTI ANNAMARIA	No
		Presenti:	4
		Assenti:	2

Assiste il Segretario Generale **AVV. MICHELA PARISI FERRONI** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

La Dott.ssa **GIOVINE ROBERTA ROSA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della seduta e constatato il numero legale degli intervenuti, la dichiara aperta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 6/2024 del 23.01.2024 recante: Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione e del Piano Esecutivo 2024/2026;
- n. 34/2024 del 06.02.2024 recante P.I.A.O. 2024/2026. Aggiornamento obiettivi di performance;
- n. 123/2024 del 30.07.2024 recante P.I.A.O. 2024/2026. Aggiornamento programma triennale del fabbisogno del personale;

Letta in particolare la sezione 3 Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.6 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE;

Ricordato che il PIAO 2024/2026 è uno strumento di micro-organizzazione flessibile e adattivo alle esigenze che sorgono durante la gestione;

Ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore aggiornamento nei termini di cui al documento allegato;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede come, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di*

stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;

- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone come «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il Decreto 30.06.2022 n. 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica amministrativa reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore 2 Finanze ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti giusto verbale 16/2024 del 16.09.2024;

Ricordato infatti che l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone come gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Dato atto che, la proposta di deliberazione è stata trasmessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 e 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 16/11/2022 alle R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di Categoria in data 13.09.2024 (giusto prot. 22434/2024) e non sono pervenute richieste di confronto;

Con voti unanimi favorevoli espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di aggiornare la sezione 3 Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.6 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE nei termini di cui al documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di disporre la pubblicazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione così come aggiornato sul sito internet istituzionale su “Amministrazione Trasparente” e la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

Di mandare al Responsabile del Settore 1 Amministrativo per i conseguenti adempimenti.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi favorevoli espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 D.Lgs. 267/00

* * * * *

Deliberazione di Giunta Comunale n. 162/2024 del 24/09/2024.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIOVINE ROBERTA ROSA*

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. MICHELA PARISI FERRONI*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate